

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), nella parte in cui è indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, o, in via subordinata, la domanda di riduzione dell'importo delle ammende inflitte.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione del 30 giugno 2011 che modifica la decisione C (2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38589 — Stabilizzanti termici), è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 331 del 12.11.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Knauf Insulation Technology/UAMI

(Causa T-323/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ECOSE — Marchio nazionale denominativo anteriore ECOSEC FACHADAS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2015/C 302/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Knauf Insulation Technology (Visé, Belgio) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Montaña, S. Sebé e I. Carulla, avvocati)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI, del 17 aprile 2012 (procedimento R 259/2011-5), relativa a un'opposizione tra la Saint Gobain Cristalería, SL e la Knauf Insulation Technologies.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Knauf Insulation Technology è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012.
